

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7158 del 20/12/2024
Oggetto	RIF SUAP 4231-2024 - DPR 59/2013 E SMI - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI PARMA LOC. VIGATTO STRADA CAVA SNC RICHIESTA DALL'IMPRESA SOCIETA' AGRICOLA CARIGNANO BIOGAS S.R.L. PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7460 del 20/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti DICEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Parma in data 26/06/2024 e acquisita da Arpae SAC con PG/2024/118257 del 27/06/2024 – pratica Sinadoc 2024-23891- dal legale rappresentante - gestore dell'impresa SOCIETA' AGRICOLA CARIGNANO BIOGAS S.R.L. (PIVA 03613161201), con sede legale in Comune di Bologna (BO) - Via Edoardo Collamarini, 14 – CAP 40138 e stabilimento sito in comune di Parma (PR) Loc. Vigatto Via Strada Cava snc sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

DATO ATTO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell' ambiente

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- 1 *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione

- Legge 130/2018 di conversione del D.L. 109/2018, art. 41;
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;

- Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 2773 del 30/12/2004 " *Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Delibera della Giunta Regionale n. 285 del 14/02/2005 " *Rettifica alla Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n.2773 Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Delibera della Giunta Regionale n. 1801 del 07/11/2005 " *Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 23 aprile 2007, n. 550 “*Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura*” (Toluene e Idrocarburi pesanti);
- Delibera della Giunta Regionale n. 297 del 14/02/2009 " *Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Delibera della Giunta Regionale n. 326 del 14/02/2019 " *Disposizioni Urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione*"

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da Arpae, con note PG/2024/121874 del 02/07/2024 e PG/2024/139527 del 30/07/2024, veniva trasmessa al SUAP dall’impresa istante, ed acquisita poi con PG/2024/143111 del 05/08/2024 agli atti di Arpae consentendo l’avvio della decorrenza dei termini istruttori
- Arpae SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell’istanza e della correttezza formale, con nota PG/2024/145190 del 07/08/2024 rettificata con prot. n. PG/2024/150292 del 19/08/2024 indicava la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis l.241/90, come previsto dall’art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013,
- con PG/2024/173427 del 29/09/2024 ARPAE SAC comunicava al SUAP e p.c. all’impresa la necessità di integrazioni documentali/informative richieste da Arpae ST con prot. PG/2024/165373 del 13/09/2024, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria
- l’impresa trasmetteva ad Arpae SAC con nota acquisita con PG/2024/190164 del 22/10/2024 le integrazioni richieste che Arpae SAC inoltrava a tutti gli Enti tramite SUAP con nota prot PG/2024/191070 del 23/10/2024, chiedendo i pareri definitivi;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell’ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae ST in merito alle emissioni in atmosfera prot. n. PG/2024/202961 del 11/11/2024 i seguenti atti/determinazioni di assenso:

- Il parere favorevole con prescrizioni di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica Prot. Arpae PG/2024/180453 del 07/10/2024, depositato agli atti;
- il nulla osta del Comune di Parma in merito alla matrice impatto acustico dello stabilimento acquisito a protocollo Arpae PG/2024/210517 del 20/11/2024, sollecitato con prot. n. PG/2024/209351 del 19/11/2024, depositato agli atti;
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Parma in merito alla compatibilità urbanistica dello stabilimento acquisito a protocollo Arpae PG/2024/220624 del 05/12/2024, sollecitato con prot. n. PG/2024/209351 del 19/11/2024, depositato agli atti;
- il parere favorevole con prescrizioni di Arpae ST in merito alla matrice acustica ambientale trasmesso dal SUAP e acquisito a protocollo Arpae PG/2024/220716 del 05/12/2024, depositato agli atti;

pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

CONSIDERATO inoltre che:

In merito alla matrice scarichi idrici la Ditta dichiara che: *“non sono presenti scarichi idrici di alcun tipo”*.

In merito alla matrice agronomica la Ditta dichiara che: *“Nella configurazione a biometano, come già comunicato nel corso del procedimento autorizzativo ai sensi della Comunicazione ex art. 8 bis del D. Lgs. 28/2011, la Società cederà lo stoccaggio e la gestione degli effluenti liquidi ad un terzo soggetto individuato nella società “Bys Società Agricola Impianti S.r.l.” (già Piacentina Agroenergia Società Agricola S.r.l.), in forza del contratto di cessione effluenti siglato tra le parti e (...). Sarà pertanto onere della Società Bys Società Agricola Impianti S.r.l. gestire lo stoccaggio e il trattamento del digestato liquido con il relativo contenuto dell’Azoto ivi contenuto.”*

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell’ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- non si è proceduto alla verifica antimafia poichè la responsabilità dello svolgimento di tale verifica per le istanze in cui il SUAP è Autorità Procedente, ai sensi del D.lgs 159/2011, è in capo al SUAP territorialmente competente.

CONSIDERATO che l’Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all’adozione dell’AUA a favore dell’Impresa SOCIETA' AGRICOLA CARIGNANO BIOGAS S.R.L., per l’esercizio dell’attività di produzione di energia elettrica da

realizzare in Comune di Parma, Loc. Vigatto Via Strada Cava snc che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ASSUMERE**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. **DI ADOTTARE** ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa SOCIETA' AGRICOLA CARIGNANO BIOGAS S.R.L. (PIVA 03613161201), in persona del suo legale rappresentante - gestore dell'impresa i cui dati sono depositati agli atti, per lo stabilimento in comune di Parma (PR) Loc. Vigatto Via Strada Cava snc, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	Arpae
Aria	· Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	· Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

con l'effetto di sostituire ad ogni effetto la precedente Determinazione Dirigenziale N. 1583/2013 del 09/07/2013 e smi con cui la Ditta risultava autorizzata alle emissioni in atmosfera. La presente prende efficacia dal rilascio del provvedimento finale del SUAP del Comune di Parma. Resta inteso che fino a che il nuovo cogeneratore non risulta in esercizio devono essere rispettate le condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale N. 1583/2013 del 09/07/2013 e smi

3. **DI STABILIRE** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato B "Effluenti di allevamento";
- "Allegato C "Emissioni" con acclusa planimetria di riferimento;
- Allegato E Rumore

4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. **di TRASMETTERE** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Parma ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Parma e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Arpae di Parma per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-23891
	SOCIETA' AGRICOLA CARIGNANO BIOGAS S.R.L. sito in comune di Parma (PR) Loc. Vigatto Via Strada Cava snc
PARTE DESCRITTIVA	<i>Nella configurazione a biometano, come già comunicato nel corso del procedimento autorizzativo ai sensi della Comunicazione ex art. 8 bis del D. Lgs. 28/2011, la Società cederà lo stoccaggio e la gestione degli effluenti liquidi ad un terzo soggetto individuato nella società "Bys Società Agricola Impianti S.r.l." (già Piacentina Agroenergia Società Agricola S.r.l.), in forza del contratto di cessione effluenti siglato tra le parti e (...). Sarà pertanto onere della Società Bys Società Agricola Impianti S.r.l. gestire lo stoccaggio e il trattamento del digestato liquido con il relativo contenuto dell'Azoto ivi contenuto."</i>
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	Vigente normativa regionale e nazionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (Regolamento regionale n. 2/2024 e Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg. n. 2/2024) Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art 112del Dlgs 152/06 e la Delib. regionale 1395 del 09/10/2006
PRESCRIZIONI	Il legale rappresentante dell'impianto, e' tenuto alla presentazione della comunicazione 30 gg. prima dell'inizio dell'attività. Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata attraverso il portale regionale Gestione Effluenti; L'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici e acque reflue devono avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale e Nazionale.

nota: competenza Arpae

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE SOCIETA' AGRICOLA CARIGNANO BIOGAS S.R.L.	Rif. prat. Sinadoc 2024-23891 SOCIETA' AGRICOLA CARIGNANO BIOGAS S.R.L. sito in comune di Parma (PR) Loc. Vigatto Via Strada Cava snc,
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)"
<p>PARTE DESCRITTIVA</p> <p>L'istanza in oggetto avanzata dalla ditta Soc. Agr. Carignano Biogas S.R.L. si riferisce alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ricompresa all'interno di un procedimento unico ai sensi del D.LGS. 387/03 e s.m.i.) Determinazione del Dirigente N.1583/2013 del 09/07/2013 e smi che comprende anche la Determinazione DET-AMB-2024-784 del 12/02/2024 ricompresa in una PAS del Comune di Parma.</p> <p>L'intervento di potenziamento e riconversione è stato studiato per consentire il proseguimento della normale conduzione dell'impianto biogas esistente fino al giorno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto di produzione di biometano.</p> <p>La ditta richiede pertanto di mantenere attiva l'autorizzazione vigente per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas fino alla comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano</p> <p>La configurazione dell'impianto è così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 pre vasca di miscelazione Esistente • n. 2 fermentatori esistenti • n. 1 Fermentatore (revamping vasca di stoccaggio scoperta esistente) • n. 1 post-fermentatore esistente • n. 1 Nuova Vasca di stoccaggio coperta non a tenuta biogas • nr.1 Sala di Pompaggio esistente; • nr.1 Tramoggia di carico esistente; • nr.4 trincee esistenti scoperte per lo stoccaggio dei conferimenti palabili 	

- nr.1 nuova trincea coperta stoccaggio separato solido
- nr.1 nuova zona up-grading e trattamento biogas/biometano
- nr.1 nuova Cabina RE.MI. (restituzione e Misura gas)
- nr.1 Torcia Emergenza esistente;
- nr1 nuovo cogeneratore a biogas/metano da 370 kw (in sostituzione dell'esistente da 999kw);
- nr.1 Pesa ponte esistente;
- nr.1 Cabina Elettrica esistente;
- Nr.1 nuova caldaia a biogas/metano da 840 Kw;
- Nr.1 nuovo arco disinfezione mezzi;
- Nr. 1 nuovo Gruppo elettrogeno d'emergenza da 170 Kwe;
- Nr.1 Vaschetta prelievo digestato esistente.

La nuova ricetta di alimentazione per l'impianto oggetto della relazione è la seguente:

Prodotto alimentato	t/anno autorizzate 2020	t/anno autorizzate 2024
Insilato di mais	10.000	10.200
Insilato triticale	950	10.250
Insilato di sorgo	400	/
Liquame bovino da latte	9.666	8.000
Letame bovino	/	9.000
Lettiera di broiler	/	3.000
Sottoprodotto della molitura dei cereali	/	1.500
Acqua	/	4.000
Sottoprodotti lavorazione pomodoro	250	/
Polpe surpressate di barbabietola	2.500	/
Crusca di grano duro cubettata	380	/
Sottoprodotti della lavorazione della carota	1.000	/
totale	25.146	45.950

Il letame bovino e la lettiera di broiler, avviene "just in time" ovvero con conferimento giornaliero dei sottoprodotti. I trasporti di letame e pollina rientrano nella media di un viaggio al giorno. Questo tipo di gestione consente il caricamento quotidiano delle matrici necessarie, evitando accumuli temporanei e conferendo direttamente le stesse all'interno del sistema di caricamento, evitando quindi stazionamenti dei mezzi al fine di evitare emissioni odorigene

L'introduzione nella dieta di acqua serve a mantenere i principali parametri biologici, sostanza secca e ammoniaca, in un range ottimale.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento dell'acqua si precisa che viene impiegata l'acqua meteorica opportunamente convogliata e, qualora necessario, verrà integrata con l'acqua proveniente dal pozzo presente all'interno dell'impianto.

A fronte dell'aumento dei quantitativi dei prodotti in ingresso, è stato aumentato il numero di fermentatori. Come indicato nel bilancio di massa, il tempo di residenza totale del comparto digestione è di 46 giorni, mentre per il post digestori si calcola un tempo medio di 25 giorni; il totale è quindi approssimativamente di 70 giorni, tempo più che sufficiente a garantire la conversione della sostanza organica in biogas.

Inoltre, è stata inserita una vasca di stoccaggio a recupero biogas con tempo di residenza pari a 30 giorni, come richiesto dalla normativa relativa agli impianti biometano. Il tempo di residenza minimo di 180 giorni della frazione liquida del digestato nelle vasche di stoccaggio si ritiene verificato dal momento che il tempo di residenza è pari a 196 giorni.

La produzione di ammendante liquido annuo è pari a 25.204 t. Il volume totale delle vasche di stoccaggio del separato liquido (esterne al perimetro dell'impianto non di proprietà della società) è pari a circa 13.559 m³, per cui i giorni totali di ritenzione sono pari a circa 196 giorni.

Relativamente a quanto richiesto si precisa che, in base al piano di alimentazione previsto per l'impianto in progetto e in conformità alla normativa regionale, l'azoto al campo risulta pari a circa 200 t/anno.

Nel momento che l'impianto di produzione del biometano entrerà in esercizio, la Società cederà lo stoccaggio e la gestione degli effluenti liquidi (stoccati nelle vasche esterne al perimetro dell'impianto) ad un terzo soggetto individuato nella società Piacentina Agroenergia Società Agricola S.r.l. ("Società Piacentina"), in forza del contratto di cessione effluenti siglato tra le parti.

Nello specifico per le emissioni in atmosfera:

1) la ditta risulta autorizzata con Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 e smi che comprende anche la Determinazione DET-AMB-2024-784 del 12/02/2024 ricompresa in una PAS del Comune di Parma.

2) l'attività svolta consiste nella "Produzione di biometano" (produzione pari a 400 Smc/h da immettere in rete).

3) nell'impianto è presente un cogeneratore funzionante sia a biogas che a metano, della potenzialità di 869 kWt, per la produzione di energia elettrica e termica necessaria al fabbisogno dell'impianto di produzione biometano. E' anche presente una caldaia funzionante sia a biogas che a metano della potenzialità pari a 500 kW, che funzionerà come back-up del cogeneratore

4) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;

5) la presente è valutata anche in relazione alle emissioni diffuse;

6) la presente è pertinente anche a quanto richiesto dalla Legge 13/02/90 n° 26: Tutela della

denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

EMISSIONE N. 07 "Silos 7".

Emissione autorizzata

Gli effluenti polverosi che si generano durante la fase di carico devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare tale da rispettare il seguente limite:

Materiale particellare 10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 08 "Silos 8".

EMISSIONE N. 09 "Silos 9".

Emissioni autorizzate

Gli effluenti polverosi che si generano durante la fase di carico devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare tale da rispettare il seguente limite:

Materiale particellare 10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

In merito alle emissioni E07-E08-E09 il limite si considera automaticamente rispettato se i silos sono dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri sviluppate nelle fasi di riempimento e tali sistemi sono dotati di misuratore di pressione differenziale e mantenuti in perfetta efficienza, attraverso una manutenzione periodica annuale.

EMISSIONE N. 01 "Cogeneratore"

Emissione modificata

Gli effluenti gassosi che si generano dal cogeneratore di potenza termica pari a 869 kWt, funzionante sia a biogas, sia a metano devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata ore/anno:	8500	h

Altezza minima:	6	m
Sezione di emissione	0.071	m ²
	Funzionamento a biogas	Funzionamento a metano
Polveri	4 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale* (COT)	40 mg/Nm ³	-
Ossidi di azoto e ammoniaca** (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³	95 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60 mg/Nm ³	-
Monossido di carbonio	190 mg/Nm ³	240 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2 mg/Nm ³	-
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 15% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, durante il funzionamento a biogas;

* escluso metano

** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano

EMISSIONE N. 02 "Caldaia a supporto del cogeneratore".

Emissione modificata

Gli effluenti gassosi che si generano dalla caldaia di potenza termica pari a 500 kW funzionante sia a biogas, sia a metano, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno:	150	h
Altezza minima:	6	m
Sezione di emissione	0.071	m ²
	Funzionamento a biogas	Funzionamento a metano
Polveri	5 mg/Nm ³	-
Carbonio Organico Totale* (COT)	20 mg/Nm ³	-
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³	350

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³	-
Monossido di carbonio	20 mg/Nm ³	100
Ammoniaca**	5 mg/Nm ³	-
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, durante il funzionamento a biogas;

* escluso metano

** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano

EMISSIONE N. 03 "Torcia".

Emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi che si generano dall'utilizzo della torcia in caso di emergenza, devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Temperatura minima di combustione	600	°C
Ossigeno libero minimo tq	3	%
Tempo di contatto	≥ 0.2	secondi (a 800°C)

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Impianti adibiti alla protezione ed alla sicurezza:

EMISSIONE N. 04 "Valvola sicurezza digestore 1".

EMISSIONE N. 05 "Valvola sicurezza digestore 2".

EMISSIONE N. 06 "Valvola sicurezza post-fermentatore".

Emissioni autorizzate

In relazione agli impianti adibiti alla protezione ed alla sicurezza particolare attenzione dovrà essere posta nelle fasi gestionali di alimentazione dell'impianto al fine di evitare che eventuali sovrappressioni di biogas, noto componente odorifero, possano fuoriuscire direttamente anche dai suddetti impianti adibiti alla protezione e sicurezza dell'impianto.

EMISSIONE E07:- “Impianto Upgrading (depurazione biogas)”

(Emissione nuova)

Gli effluenti gassosi che si generano devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	24	
Durata giorni/anno	365	
Altezza	4 m	
Composizione %		
Periodicità controllo	semestrale	
La norma vigente non prevede limiti di emissione per l'upgrading. Il Gestore procederà con analisi di controllo e i risultati saranno mantenuti in impianto a disposizione degli Organi di controllo.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

EMISSIONI DIFFUSE

L'impianto nel suo complesso inoltre origina emissioni diffuse polverulente ed odorigene provenienti dalle seguenti possibili fonti:

- stoccaggio delle materie prime (trincee di stoccaggio biomasse e silos)
- stoccaggio del digestato liquido e solido (emissioni da bacino in cemento per il deposito del digestato liquido e emissioni da platea di stoccaggio del digestato solido)
- vasca di premiscelazione;
- emissioni da movimentazione biomasse e digestato;
- transito mezzi.

In relazione alle emissioni diffuse:

1. la ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni, dall'insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi ed emissioni odorigene che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi, artigianali od industriali.
2. per la frazione palabile del digestato viene richiesta la copertura dell'area di stoccaggio e tamponature laterali (es: con idoneo telo di copertura).

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per quanto riguarda l'**EMISSIONE N. 01** "Cogeneratore"

- la messa in esercizio dell'impianto, da comunicarsi con almeno 15 giorni di anticipo ad Arpae, dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione al Comune di Parma della data di fine lavori;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 60 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato in un tempo non superiore a 60 giorni. La misura della concentrazione dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione del cogeneratore dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

E' facoltà della ditta richiedere una proroga.

La ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni, dall'insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi ed emissioni odorigene che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi, artigianali od industriali.

Il biogas utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla parte Quinta del DLgs. 152/06 ed esente da condensa e residui solidi.

Per le emissioni E01 e E02 è richiesta la verifica del rispetto dei limiti nelle due diverse modalità di funzionamento (a biogas e a metano); la relativa documentazione dovrà essere mantenuta a disposizione degli organi di Controllo. E' facoltà del gestore chiedere una proroga.

La Ditta deve effettuare per tutta la durata dell'Autorizzazione, una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgenti più impattanti dell'impianto che al

confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte e a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno 2 autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. In relazione al monitoraggio delle emissioni odorigene, che dovrà coprire tutte le fasi lavorative previste (stoccaggio e movimentazione materie prime; stoccaggio e movimentazione e digestato liquido e solido), almeno uno degli autocontrolli previsti dev'essere effettuato, per tutte le fasi lavorative, alla presenza della nuova biomassa (polpe surpressate di barbabietola). Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto trasmetterà tali dati all'Autorità Competente. - Inoltre, se necessario, l'Autorità Competente potrà richiedere sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.

Dev'essere mantenuto apposito registro su cui annotare la data e l'orario di conferimento delle biomasse, i quantitativi annuali di biomassa alimentata al digestore, la quantità annuale di biometano prodotto, gli interventi relativi al controllo della funzionalità dell'impianto (ad es: verifica tenuta valvole, torce, pulizia pozzetti e reti di scolo);

gli impianti di trattamento/raccolta delle acque dovranno essere sottoposti annualmente ad operazioni di verifica controllo e manutenzione e di tali interventi dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli organi di controllo;

presso l'azienda dev'essere mantenuta tutta la prevista documentazione relativa all'utilizzo agronomico del digestato;

i rifiuti prodotti devono essere stoccati in modo da evitare pregiudizio all'ambiente e gestiti in conformità alla parte Quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i..

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Società Agricola Carignano Biogas S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	03613161201
Sede legale:	via Edoardo Collamarini n. 14 nel Comune di Bologna
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	comune di Parma (PR) Loc. Vigatto Via Strada Cava snc
Attività sede locale (C.C.I.A.):	
Settore attività CRIAER:	4.12
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	biometano prodotto [m3/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	-
Indicatore 2:	biomasse utilizzate [t/anno]
Parametri di esercizio	

Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	6 m
Temperatura media emissioni:	700 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	90 kg/a
Composti organici volatili non metanici (COVNM) :	900 kg/a (espressi come Carbonio Totale)
Ossidi di azoto (NO _x) :	3380 kg/a
Ossidi di zolfo (SO _x) :	1350 kg/a
Monossido di Carbonio (CO) :	4260 kg/a
Cloro e composti inorganici :	45 kg/a
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	5 300 000 kg/a

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- 2 metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- 3 altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla

norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- 4 per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- 5 per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall’accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati

analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.


Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni"

univoca)	
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le “Indicazioni tecnico -operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”



Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	<p>Rif. prat. Sinadoc 2024-23891</p> <p>SOCIETA' AGRICOLA CARIGNANO BIOGAS S.R.L. sito in comune di Parma (PR) Loc. Vigatto Via Strada Cava snc,</p> <p>La "SOCIETA' AGRICOLA CARIGNANO BIOGAS S.R.L." relativamente all'impianto oggetto dell'istanza svolge attività di produzione di energia elettrica;</p> <p>il RUE classifica l'area come Zona agricola ZEP - RUE: art.3.2.2;</p> <p>la Zonizzazione Acustica Comunale classifica il sito in zona 3 – Aree di tipo misto, con limite diurno di 60 dBA e limite notturno di 50 dBA;</p> <p>Si prende atto della valutazione di impatto acustico integrata dal proponente in data 24/10/2024 da cui emerge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> · il progetto di upgrading dall'attuale impianto di biogas al futuro impianto di biometano prevede la sostituzione di alcune sorgenti di rumore attualmente presenti oltre all'aggiunta di nuove sorgenti; · in base alle simulazioni previsionali effettuate presso i ricettori abitativi presenti nei dintorni, e ricadenti sempre in zona 3, si prevedono pressioni sonore tali da non contribuire significativamente al clima acustico attuale sia diurno che notturno; · tali valori consentono di prevedere anche il rispetto dei limiti differenziali diurni e notturni all'interno dei ricettori;
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI:	
<ol style="list-style-type: none"> 1 "RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio" del Comune di Parma; 2 "Regolamento Acustico Comunale", allegato C2 alle NTA del RUE; 	
PRESCRIZIONI del Comune	<p>rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>rispetto delle considerazioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica.</p>

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.